

## CATIA AMISTA – DOTTORE COMMERCIALISTA

Viale Virgilio n.15/1 46029 Suzzara (Mn)  
Cell. 335.426056 Tel. Fax 0376.224644

Suzzara, li 4.2.2016

AI SIGG. CLIENTI  
LORO INDIRIZZI

NOVITA' GENNAIO

|            |  |
|------------|--|
| <b>1</b>   | <b>DATI RELATIVI AGLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI PER LA PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI 730 - INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - MODALITÀ ATTUATIVE</b>  |
|            | <p>In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 e della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), sono state stabilite le modalità attuative per la trasmissione telematica all'Agencia delle Entrate, ai fini della precompilazione dei modelli 730, delle comunicazioni relative ai dati riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la previdenza complementare;</li><li>• le spese sanitarie rimborsate;</li><li>• le spese universitarie;</li><li>• le spese funebri;</li><li>• i bonifici delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.</li></ul>   |
| <b>1.1</b> | <b>DECORRENZA</b><br>I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2015, da inserire nei modelli 730/2016 precompilati.  |
| <b>1.2</b> | <b>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b><br>Le forme pensionistiche complementari devono comunicare: <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati relativi ai contributi versati nell'anno precedente, senza il tramite del sostituto d'imposta;</li><li>• per tutti i soggetti del rapporto.</li></ul>   |
| <b>1.3</b> | <b>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE SANITARIE RIMBORSATE</b><br>Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare i dati relativi: <ul style="list-style-type: none"><li>• alle spese sanitarie rimborsate nell'anno di riferimento, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati;</li><li>• ai contributi versati direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.</li></ul> <p>I suddetti soggetti non sono tenuti all'invio della comunicazione in caso di assenza sia dei dati relativi ai contributi che di quelli relativi ai rimborsi.</p> |
| <b>1.4</b> | <b>COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE UNIVERSITARIE</b><br>In relazione alle spese universitarie, l'obbligo di comunicazione riguarda le università statali e non statali.<br>La comunicazione, con riferimento a ciascuno studente, deve contenere i seguenti dati, riferiti all'anno precedente: <ul style="list-style-type: none"><li>• spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;</li><li>• spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;</li><li>• spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;</li></ul>   |

|            |  |
|------------|--|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese per la frequenza di <i>master</i> che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;</li> <li>• spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.</li> </ul> <p>Per ciascuno studente, le università devono comunicare l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento.</p> <p>Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per lo studente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte di enti, società, imprese e professionisti;</li> <li>• in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari.</li> </ul> <p><b>Rimborsi e contributi</b></p> <p>Le spese universitarie devono essere comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi; devono essere indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.</p> |
| <b>2</b>   | <b>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - IMPORTI PER IL 2016 E TERMINI DI PAGAMENTO</b>   |
|            | L'INPS, con la circ. 29.1.2016 n. 15, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2016 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2015.   |
| <b>2.1</b> | <b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI</b><br>Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2016 è quindi pari al 23,10%.<br>Tale aliquota è ridotta al 20,10%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.<br>Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 24,10%;</li> <li>• ovvero al 21,10%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</li> </ul>  |
| <b>2.2</b> | <b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti</b><br>Per i commercianti, l'aliquota contributiva per il 2016 è quindi pari al 23,19%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.<br>Tale aliquota è ridotta al 20,19%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.<br>Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 24,19%;</li> <li>• ovvero al 21,19%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</li> </ul>  |
| <b>2.3</b> | <b>RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI</b><br>Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.  |
| <b>2.4</b> | <b>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ</b><br>Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).  |
| <b>2.5</b> | <b>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2016</b><br>Il minimale di reddito per il 2016, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.548,00 euro (limite che è rimasto invariato).   |
| <b>2.6</b> | <b>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2016</b><br>Il massimale di reddito per il 2016, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 76.872,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;</li> <li>• ovvero a 100.324,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.</li> </ul>   |
| <b>2.7</b> | <b>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</b>   |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 16.5.2016, il 22.8.2016, il 16.11.2016 e il 16.2.2017, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;</li> <li>• i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo e secondo acconto 2016.</li> </ul>   |
| <b>3</b>   | <p><b>COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DEI RIMBORSI DA ASSISTENZA FISCALE E DELLE ECCEDENZE DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE - CHIARIMENTI</b></p> <p>L'art. 15 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha stabilito che, a decorrere dall'1.1.2015, i sostituti d'imposta devono compensare esclusivamente nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le somme a credito rimborsate ai percipienti (es. dipendenti) sulla base dei prospetti di liquidazione dei modelli 730 direttamente elaborati e dei risultati contabili (modelli 730-4) elaborati dai CAF-dipendenti e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale;</li> <li>• le eccedenze di versamento di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, in relazione alle quali è stata abolita la possibilità di compensazione "interna" ai sensi dell'art. 1 del DPR 445/97.</li> </ul> <p>Al fine di effettuare tali compensazioni nel modello F24, con la ris. Agenzia delle Entrate 10.2.2015 n. 13 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stati istituiti nuovi codici tributo;</li> <li>• state stabilite le relative modalità di compilazione del modello F24.</li> </ul> <p>Per approfondimenti al riguardo, si veda la Circolare Mensile di febbraio 2015.</p> |
| <b>3.1</b> | <p><b>INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI</b></p> <p>Con la ris. 28.1.2016 n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sussistano le condizioni, in applicazione dell'art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), per escludere l'applicazione delle sanzioni per la non corretta presentazione dei modelli F24, nell'ipotesi in cui i sostituti d'imposta abbiano effettuato il versamento delle ritenute di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova disciplina di cui al suddetto art. 15 del DLgs. 175/2014, in considerazione delle oggettive difficoltà in ordine al tempestivo adeguamento dei <i>software</i> gestionali.</p> <p>L'esclusione delle sanzioni si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia nell'ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione "interna" solo nel modello 770/2016;</li> <li>• sia nell'ipotesi in cui, per evidenziare la compensazione effettuata, abbiano presentato tardivamente o presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del modello 770/2016.</li> </ul>  |
| <b>3.2</b> | <p><b>NON APPLICAZIONE DEI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI</b></p> <p>Si ricorda che alle compensazioni in esame non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il limite "generale" annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all'art. 34 della L. 388/2000, innalzato a 700.000,00 euro per anno solare dall'1.1.2014;</li> <li>• il divieto di compensazione ai sensi dell'art. 31 co. 1 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122), in presenza di debiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall'1.10.2011;</li> <li>– di ammontare superiore a 1.500,00 euro;</li> <li>– per i quali sia scaduto il termine di pagamento (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4.8.2015 n. 73).</li> </ul> </li> </ul>   |
| <b>4</b>   | <p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER COMPENSI CORRISPOSTI AD AVVOCATI PER NEGOZIAZIONE ASSISTITA E AD ARBITRI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p> <p>Con il DM 23.12.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 8.1.2016 n. 5), sono state definite le modalità attuative e le tempistiche per accedere al credito d'imposta ex art. 21-bis del DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132), relativo ai compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell'arbitrato con lodo.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare Mensile di agosto 2015.</p>   |

|     |   |
|-----|---|
| 4.1 | <p><b>RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>La domanda deve essere presentata compilando l'apposito modulo (FORM) disponibile sul sito Internet del Ministero della Giustizia (<a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>).</p> <p>Alla richiesta deve essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la copia dell'accordo di negoziazione assistita e la prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ovvero la prova del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché la copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;</li> <li>• la copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra, rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;</li> <li>• la copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2015;</li> <li>• la copia del documento di identità del richiedente.</li> </ul> <p>In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.</p>  |
| 4.2 | <p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA</b></p> <p>La richiesta del credito d'imposta deve essere trasmessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla parte che ha corrisposto, nell'anno 2015, il compenso all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di arbitrato concluso con lodo;</li> <li>• esclusivamente avvalendosi della procedura <i>online</i> disponibile nell'apposita sezione del sito Internet del Ministero della Giustizia (<a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>);</li> <li>• non prima dell'11.1.2016 e, a pena di decadenza, entro l'11.2.2016.</li> </ul>  |
| 4.3 | <p><b>RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino a concorrenza di 250,00 euro;</li> <li>• è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziare, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2016.</li> </ul> <p>Entro il 30.4.2016, il Ministero della Giustizia comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti interessati.</p>  |
| 4.4 | <p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (modello 730/2016 o UNICO 2016), è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione;</li> <li>• in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento;</li> <li>• in diminuzione delle imposte sui redditi, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.</li> </ul> <p>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite il modello F24 non deve eccedere l'importo comunicato dal Ministero della Giustizia, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>Ai fini del controllo, il Ministero della Giustizia trasmette all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elenco dei beneficiari e l'importo del credito spettante;</li> <li>• le eventuali variazioni e revoche.</li> </ul> <p><b>Trattamento fiscale</b></p> <p>Il credito d'imposta in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non dà luogo a rimborso;</li> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;</li> <li>• non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.</li> </ul> |
| 4.5 | <p><b>CONTROLLI</b></p>   |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>I Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della Giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati, classificandoli con le modalità indicate con un apposito provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.</p> <p>Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione dei dati.</p>  |
| <b>4.6</b> | <p><b>IPOTESI DI REVOCA</b></p> <p>Il credito d'imposta è revocato qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al DM in esame;</li> <li>• la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.</li> </ul> <p>Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.</p> <p>Ai fini dei controlli, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero della Giustizia, entro il mese di marzo 2017, con modalità telematiche definite d'intesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi;</li> <li>• i modelli F24 ricevuti nell'anno 2016, con i relativi importi.</li> </ul> <p>L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al Ministero della Giustizia l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta.</p>  |
| <b>5</b>   | <p><b>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2016</b></p> <p>In relazione al primo semestre 2016, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 12,05%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;</li> <li>• dell'8,05%, per le altre transazioni commerciali.</li> </ul> <p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto fermo allo 0,05%, a cui vanno aggiunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 punti percentuali, in caso di transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;</li> <li>• 8 punti percentuali, negli altri casi.</li> </ul> <p><b><i>Deroghe contrattuali</i></b></p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti;</li> <li>• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.</li> </ul> <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;</li> <li>• nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.</li> </ul> |

| <b>SCADENZA</b> | <b>ADEMPIMENTO</b>                          | <b>COMMENTO</b>  |
|-----------------|---|--|
| 11.2.2016       | Credito d'imposta compensi avvocati/arbitri | <p>I soggetti che, nell'anno 2015, hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero della Giustizia, mediante l'apposita modalità telematica;</li> <li>• in caso di procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o di conclusione dell'arbitrato con lodo.</li> </ul>   |
| 16.2.2016       | Versamento IVA mensile                      | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio 2016;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |
| 16.2.2016       | Versamento IVA quarto trimestre 2015        | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "speciale" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2015;</li> <li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell'eventuale acconto.</li> </ul>   |
| 16.2.2016       | Versamento ritenute e addizionali           | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2016;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul>   |
| 16.2.2016       | Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR       | <p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2015.</p> <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p>   |
| 16.2.2016       | Contributi INPS artigiani e commercianti    | <p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2015.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p>   |
| 16.2.2016       | Premi INAIL                                 | Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni   |

|           |                                 |   |
|-----------|---------------------------------|---|
|           |                                 | <p> motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2016.</p> <p> Versamento in autoliquidazione 2015/2016 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in unica soluzione;</li> <li>• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul>  |
| 25.2.2016 | Presentazione modelli INTRASTAT | <p> I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di gennaio 2016;</li> <li>• in via telematica.</li> </ul> <p> I soggetti che, nel mese di gennaio 2016, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare i modelli relativi al mese di gennaio 2016, appositamente contrassegnati;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul>  |
| 28.2.2016 | Contributi INPS                 | <p> Gli imprenditori che applicano il regime fiscale forfettario introdotto dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire del regime contributivo agevolato, a decorrere dall’anno in corso.</p>  |
| 29.2.2016 | Dichiarazione annuale IVA       | <p> I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA “separata”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all’anno 2015;</li> <li>• esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati);</li> <li>• al fine di utilizzare in compensazione nel modello F24, a partire dal 16.3.2016, eventuali crediti IVA superiori a 5.000,00 euro (con il visto di conformità o l’attestazione dell’organo di controllo, se l’importo supera i 15.000,00 euro ovvero i 50.000,00 euro per le <i>start-up</i> innovative).</li> </ul> <p> La presentazione della dichiarazione IVA entro il termine in esame consente di beneficiare anche dell’esonero dalla presentazione della comunicazione dati IVA.</p>  |
| 29.2.2016 | Comunicazione dati IVA          | <p> I contribuenti titolari di partita IVA, salvo specifiche esclusioni, devono presentare la comunicazione dati IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all’anno 2015;</li> <li>• esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul> <p> Sono esclusi dall’adempimento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contribuenti che, entro il 29.2.2016, presentano la dichiarazione IVA “separata” relativa al 2015;</li> <li>• i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2015;</li> <li>• le persone fisiche che nel 2015 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 25.000,00 euro;</li> <li>• le persone fisiche che nel 2015 si sono avvalse del regime fiscale dei c.d. “contribuenti minimi” o del regime forfettario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).</li> </ul> |

|           |                                    |   |
|-----------|------------------------------------|---|
| 29.2.2016 | Certificazione redditi da lavoro   | <p>I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle somme e valori corrisposti;</li> <li>• delle ritenute operate;</li> <li>• delle detrazioni d'imposta effettuate;</li> <li>• dei contributi previdenziali trattenuti.</li> </ul> <p>Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare la nuova "Certificazione Unica 2016" approvata dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Se la certificazione relativa al 2015 è già stata consegnata utilizzando il modello di "Certificazione Unica 2015" (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2015), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova "Certificazione Unica 2016".</p> |
| 29.2.2016 | Certificazione dividendi           | <p>I soggetti che nel 2015 hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dividendi corrisposti;</li> <li>• delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.</li> </ul> <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p>   |
| 29.2.2016 | Certificazione <i>capital gain</i> | <p>I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "<i>capital gain</i>"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2015.</p> <p>L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito".</p> <p>Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.</p>  |
| 29.2.2016 | Altre certificazioni               | <p>I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2015, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).</p> <p>La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;</li> <li>• delle ritenute operate;</li> <li>• di eventuali contributi previdenziali e assistenziali, per la parte rimasta effettivamente a carico del percettore.</li> </ul>   |
| 29.2.2016 | Premi INAIL                        | <p>Presentazione telematica all'INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2015 e in acconto per il 2016;</li> <li>• della volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi;</li> <li>• della domanda di riduzione a favore delle imprese artigiane.</li> </ul>  |
| 29.2.2016 | Registrazione                      | <p>I soggetti che, nel 2015, hanno stipulato contratti di affitto</p>   |



|           |   |   |
|-----------|---|---|
|           | cumulativa contratti di affitto terreni | <p>di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare la loro registrazione cumulativa;</li> <li>• versare la relativa imposta.</li> </ul>   |
| 29.2.2016 | Comunicazione acquisti da San Marino    | <p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di gennaio 2016.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;</li> <li>• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul>  |
| 1.3.2016  | Registrazione contratti di locazione    | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2016 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2016.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p> |